



# COMUNE DI ACIREALE

## ACCONTO IMU ANNO 2020

La Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), all'art. 1 commi da 738 a 783, riorganizza la tassazione comunale sugli immobili abolendo la TASI e rimodulando una nuova IMU.

Viene mantenuta l'esenzione per l'abitazione principale, ( ad eccezione delle cat. A1, A8, A9) mentre non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare posseduta da titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE.

Le aliquote IMU non sono ancora state deliberate, poiché la scadenza è fissata al 31 luglio 2020.

Il comma 762 della Legge 27.12.2019, n.160 dispone che in sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per il 2019.

La scadenza dell'acconto rimane fissata al 16 giugno 2020.

L'art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico ed in particolare, non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa a :

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, nonché immobili degli stabilimenti termali.
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
- immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, stante il perdurare dello stato di emergenza legato all'evento calamitoso del 26.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 18/04/2019 n. 32, sono esenti da imposta gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 Giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi calamitosi summenzionati.

Determinazione base imponibile:

- **fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% applicando i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale:

Fabbricati Cat. A (da A/1 a A/9) **160**      Fabbricati Cat. A/10 **80**      Fabbricati Cat. B (da B/1 a B/8) **140**      Fabbricati Cat. C/1 **55**

Fabbricati Cat. C/2-C/6-C/7 **160**      Fabbricati Cat. C/3-C/4-C/5 **140**      Fabbricati Cat. D (da D/1 a D/10 esclusi D/5) **65**      Fabbricati Cat. D/5 **80**

- **terreni iscritti in catasto:** reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% applicando il seguente moltiplicatore:

Terreni agricoli o incolti tranne quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola **135**

- **aree fabbricabili:** valore venale di comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

- **Immobili locati a canone concordato:** l'aliquota IMU stabilita dal Comune è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

**Il versamento dell'imposta** deve essere effettuato a mezzo modello **F24** (sezione IMU e altri tributi locali), o con apposito bollettino postale, utilizzando i codici tributo sopra indicati. Il codice comune da indicare è **A028**. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

**Dichiarazione:** se nel 2019 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2020, utilizzando apposito modello ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

Il Funzionario responsabile  
Dr. Gaetano Pennisi